

Con questo sistema ne viene che materialmente non esista nè società provinciale, nè società nazionale. Le società non vivono che di una vita individuale. La società una, indipendente, è quella qualunque che si è costituita in un mandamento o in un comune. I consolati provinciali e nazionali non sono che rappresentanze di quelle singole società che si unirono per elegerli.

Dopo il fin qui sommariamente detto, sufficientemente, a mio credere, resta dimostrato il modo col quale questa società viene costituita, non che il grande e giusto scopo a cui tende.

A me pare poi anche che ciò deve bastare per togliere ogni ragione di combattere simile istituzione a quelli che senza forse avere ben ponderato lo statuto, vogliono supporre in esso discipline troppo vincolative, le quali renderebbero, a loro dire, lo sviluppo della società difficile, e ridurrebbero queste società in società armata dipendente tutta da un sol centro. Io trovo che ciò assolutamente non è: ma quand'anche fosse, riguardo alla prima parte, si lasci che la società vi pensi; in quanto alla seconda, bisognerebbe prima di tutto, perchè venga da noi dato un giudizio a questo riguardo, che si stabilisse se noi rappresentanti del popolo possiamo ammettere che il nostro Governo possa rifiutare la forza che il paese gli offre non solo, ma possa anche impedire che questo forte si renda.

Io credo che è bene in nostra facoltà anzi dover nostro di formulare leggi le quali avvisino ad impedire quegli sconci che da una troppo rilassata libertà ponno derivare, quantunque in tesi generale io ritenga che il buon giudizio di un popolo sta in ragione della libertà di cui gode.

Ma non credo che in uno Stato libero come il nostro, il potere esecutivo, o chi per esso, possa permettersi d'inceppare il progresso di una società come questa tanto utile, o di minare sotto mano l'esistenza di essa.

D'altronde una tal condotta in faccia al pubblico altro non proverebbe che chi la tiene sente di non godere l'appoggio della nazione intera, e chiaro farebbe conoscere che gli si vuole imporre.

Che tale sia stata la condotta del Governo, per lo passato, quanto ha testè detto il signor ministro lo prova. Io però voglio sperare che il Ministero, appoggiato al voto che vorrà dare la Camera, sarà per cangiar d'avviso, e vorrà per l'avvenire contribuire senza ambagi a dare tutto lo sviluppo di che è possibile nel nostro paese a questa istituzione tanto utile quanto per noi necessaria.

BOTTONE. Il signor ministro dell'interno ci ha detto che, per procedere con qualche cautela per riguardo alla società dei carabinieri italiani, il Ministero aveva stimato conveniente di consultare i consiglieri della Corona. Evidentemente il Ministero ha creduto che in questa questione si toccava al diritto di associazione, diritto importantissimo, di cui il Parlamento debbe essere gelosissimo custode. Il diritto d'associazione non sembra che sia stato contestato dal Ministero; e se ciò fosse, io potrei viemmeglio stabilirlo, col citare la legge del 1848, fatta dal potere esecutivo, mentre era investito di poteri straordinari. La legge ha la data del 26 settembre del citato anno; essa, all'articolo 2, paragrafo 3, ha dichiarato che « sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 483 e nei tre articoli successivi, come ogni altra disposizione del Codice penale contraddicente allo Statuto fondamentale. »

L'articolo 485 del Codice penale stabiliva quanto segue:

« È vietata qualunque associazione di più persone organizzate in corpo, il cui scopo sia di riunirsi tutti i giorni od

a giorni determinati per occuparsi, senza promessa o vincolo di segreto, di oggetti siano religiosi, siano letterari, siano politici od altri, se non è formata con permesso dell'autorità legittima, e se non sono osservate le condizioni da questa imposte. »

Dunque è stato riconosciuto dal potere esecutivo stesso nel momento che aveva poteri straordinari, il diritto di associazione. Ora, per l'esercizio di questo diritto, io non so che si riconosca altra regola se non quella dello scopo, e credo che alle associazioni permesse siano lecite le stesse azioni che sono permesse agli individui. Se le azioni degli individui sono contrarie all'ordine pubblico, e se danno luogo a repressione, non altrimenti debbono darlo le azioni delle associazioni.

Il signor ministro crede che in questa società possa essere ripresa la deliberazione manifestata di volere riunirsi con armi; ma per quanto io sappia, la società non ha certamente dichiarato di volersi radunare armata, ma ha chiesto semplicemente al Ministero le norme o la permissione di eseguire i suoi tiri senza contraddire alle regole di pubblica sicurezza.

Del resto, la società è disposta ad effettuare i suoi esercizi senza concorrervi armata, limitandosi a far trasportare sul luogo del tiro le armi necessarie al progettato esercizio.

D'altronde, io non capisco poi come il Ministero voglia sperare di vedere approvata la sua risoluzione nell'opporre al divisamento di questa società, mentre permette la riunione delle società provinciali del tiro; e, dico, non so comprendere che valore possa avere questa opposizione ministeriale, quando la società dei carabinieri italiani non sarebbe che il complesso di un esercizio delle società pel tiro, sopra una scala maggiore.

Per queste ragioni, parmi che il Ministero non si possa rifiutare dall'accettare le conclusioni della Commissione, cui io mi associo pienamente, credendo di non poter fare altrimenti senza conculcare uno dei più importanti diritti dei cittadini consacrato dal nostro Statuto.

PRESIDENTE. Il deputato Mantelli ha la parola.

MANTELLI. Ho udito le risposte che il signor ministro dell'interno ha dato circa la petizione di cui ci fu esposta la relazione.

Sostanzialmente il signor ministro nelle sue risposte ha mostrato di credere che la società dei carabinieri italiani fosse una società armata, la quale volesse adunarsi in luogo pubblico; che perciò avesse in sé degli elementi contrari a quanto stabilisce l'articolo 32 dello Statuto; di più, che fosse una società generale, ed anche a questo riguardo contraria ai principii che reggono il nostro Stato, nel quale abbiamo già una società armata la quale prescrive la legge non possa avere che una giurisdizione comunale.

Mi pare primieramente che il signor ministro non abbia bene esaminato lo scopo e le norme cui questa società va soggetta. È vero che è una società generale in quanto che qualunque cittadino può farne parte; ma nell'azione è essa generale? Niente affatto. Vi è un consolato generale, ma ha egli autorità veruna sopra i consolati particolari? Assolutamente nessuna: il consolato generale non ha altro scopo che quello di procurare al paese lo spettacolo di un tiro generale, di pubblicare che, per esempio, nella città B, l'anno 1800 e tanti vi sarà un tiro a cui tutti i nazionali potranno intervenire. Ora, come saggiamente ha detto l'onorevole Bottone, se permettete che in Chieri, per esempio, vi sia un tiro al quale può concorrere chi vuole, non vi può essere alcuna differenza tra la società dei carabinieri italiani e la società di Chieri. Vi hanno dei tiri provinciali, e questi sono sempre lasciati liberi; vi è un tiro, per esempio, in Alessandria, uno